Bolzano, 21/12/2020

Proroga della sospensione del pagamento dei mutui in conseguenza degli eventi metereologici verificatisi nel mese di novembre 2019 nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.

Si fa riferimento alle precedenti comunicazioni in tema di sospensione del pagamento delle rate dei mutui secondo quanto disposto dall'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 17 dicembre 2019, n. 622, a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019 con cui sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la sopracitata Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019, ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019.

Al riguardo, si comunica, per i necessari adempimenti, che nella Gazzetta Ufficiale n. 309, del 14 dicembre 2020, è stata pubblicata la Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 con la quale **" […] e' prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 e nei territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019".** Di conseguenza i soggetti titolari di mutui, sia privati che aziende, hanno il diritto di chiedere la sospensione delle rate fino al 14/11/2021.

La richiesta di sospensione del pagamento deve essere accompagnata dall'autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alle garanzie. Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese. L'importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione.

Ulteriori informazioni presso i nostri sportelli.